

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione 3.4 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

La presente Sezione è elaborata prendendo a riferimento la sezione 3. Organizzazione e Capitale umano sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22/11/2023 con i dovuti aggiornamenti resi necessari per una precisa programmazione delle esigenze di servizio del personale dipendente.

VINCOLI POSTI ALLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: LE VERIFICHE PRELIMINARI

Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile n. 185 reg. gen. 288 del 22/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha avuto luogo la quantificazione del limite di spesa assunzionale a tempo indeterminato per l'anno 2024, elaborato in conformità al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ministro della Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno in data 17.03.2020.

Il Comune di San Giorgio Lucano:

- non ha le condizioni dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto dell'Ente, ai sensi dell'art. 243 D. Lgs 267/2000, per effetto delle risultanze del rendiconto della gestione per l'E.F. 2023, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/07/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/11/2023;
- allo stato dell'attuale dotazione organica, il Comune prevede di rispettare le norme di contenimento della spesa del personale e i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale.

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: LA PROGRAMMAZIONE VIGENTE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 22/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e nello specifico la Sezione 3 Organizzazione e Capitale Umano – Sottosezione di programmazione 3.3 Piano Triennale del fabbisogno del personale - Parte I Programmazione strategica delle risorse umane.

Per effetto dei suddetti documenti, il Piano assunzionale previsto per il triennio 2024/2026 è il seguente:

In ordine all'annualità 2024:

UNITA	CATEGORIA	PROFILO PROF.LE	ORARIO DI LAVORO	MODALITA'DI COPERTURA
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	12 ORE	SCORRIMENTO GRADUATORIA
1	C	Istruttore di Vigilanza	18 ORE	CONCORSO PUBBLICO

In ordine all'annualità 2025:

allo stato attuale non sono previste misure

In ordine all'annualità 2026:

allo stato attuale non sono previste misure

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: ANALISI DI CONTESTO

La dotazione organica dell'Ente al 01.06.2024

In ordine all'annualità 2024:

UNITA	CATEGORIA	PROFILO PROF.LE	ORARIO DI LAVORO	MODALITA'DI COPERTURA
1	C	Istruttore Amministrativo Contabile	12 ORE	SCORRIMENTO GRADUATORIA (assunto il 01/02/2024)
1	C	Istruttore di Vigilanza	18 ORE	CONCORSO PUBBLICO (assunto il 01/06/2024)

In ordine all'annualità 2025:

allo stato attuale non sono previste misure

In ordine all'annualità 2026:

allo stato attuale non sono previste misure

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: LE SCELTE ORGANIZZATIVE

Per effetto del pensionamento avutosi nell'anno 2023 del dipendente appartenente all'area degli istruttori di vigilanza, l'Ente ha previsto l'assunzione di n. 1 dipendente a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) mediante pubblico concorso.

Per garantire un efficace ed efficiente servizio di polizia locale nella stagione estiva, limitatamente ai mesi di giugno – luglio e agosto 2024, l'Amministrazione intende attivare, altresì, la procedura di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, per l'assunzione di un vigile a tempo determinato dell'area istruttori, per esigenze eccezionali e temporanee.

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: IL PIANO DELLE ASSUNZIONI

In coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale, il piano delle assunzioni di personale per il triennio di riferimento è il seguente:

ASSUNZIONI RAPPORTI FLESSIBILI ANNO 2024

AREA	Unità	Servizio	Tipo Orario	Note
Istruttori	1	Polizia Municipale	"scavalco d'ecedenza"	Dal 01/06/2024 al 31/08/2024

Per gli anni 2025 e 2026 non sono previste nuove assunzioni.

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: LE FACOLTÀ ASSUNZIONALI

Il fabbisogno triennale per il personale prevede:

- ✓ instaurazione rapporto di lavoro a tempo determinato dal 01/06/2024 fino al 31/08/2024 del dipendente appartenente all' area istruttori nel servizio polizia locale mediante il c.d. "scavalco d'ecedenza".

LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE: L'UTILIZZO DI CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE

I riferimenti normativi

A termine dell'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati *"soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*.

...".

L'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 prevede che "i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza".

L'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati".

La disposizione sopra richiamata traduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio espresso dall'art. 53 comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/01 e si pone come normativa speciale derogando al principio di esclusività e al divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dipendenti degli enti locali con regime di rapporto a tempo pieno.

L'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, interviene così disponendo: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti".

Infine, occorre prendere a riferimento l'art. 23, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede quanto segue:

"1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

- a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
- b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
- c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;
- d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
- e) per sostituzione di lavoratori assenti;
- f) con lavoratori di età superiore a 50 anni".

L'art. 50, comma 4, C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 ha attuato la previsione normativa, prevedendo che le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;
- f) personale che affersce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

L'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (come modificato da ultimo dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50), testualmente recita:

"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Con tale disposizione, estesa quale principio di coordinamento della finanza pubblica anche alle regioni e agli enti locali, il legislatore ha voluto porre un limite alle spese per personale assunto con contratto a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro.

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio - 3 marzo 2016, n. 43 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, D.L. n. 66/2014, nella parte in cui si applica «*a decorrere dall'anno 2014*», anziché «*negli anni 2014, 2015 e 2016*».

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'art. 11, comma 4-quater, D.L. n. 90/2014, dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, L. n. 296/2006, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 prescrive:

- * che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- * che a partire dal 2014 (legge 114/2014 articolo 11, comma 4bis) tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, articolo 1, della legge 296/2006;
- * che anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- * sono escluse dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato, in base all'articolo 110, comma 1, del D.lgs 267/2000;
- * per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007 – 2009;
- * il mancato rispetto dei limiti disposti dall'articolo 9, comma 28, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La Corte dei conti Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG adottata nell'adunanza del 20 maggio 2016 ad oggetto: *“Questione di massima in merito alla applicabilità dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nel caso in cui gli Enti utilizzano, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all'Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale”*, ha precisato che

“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.

Negli anni si è posto il problema dell'individuazione del limite di spesa rilevante per l'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili né nel 2009 né nell'intero triennio 2007 – 2009.

La questione è stata affrontata con la deliberazione n. 1/2017 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale, per dirimere la questione, ha ripreso un orientamento (*Sezione Lombardia - delibera n. 29/2013 e Sezione Puglia delibera n. 149/2016*), che consente, in assenza di spesa storica, di definire, sulla base delle effettive esigenze strettamente necessarie un nuovo limite di spesa, che dovrà essere poi rispettato anche per gli anni futuri.

Tale apertura si è resa necessaria anche per non incorrere nella censura della Corte Costituzionale che ha valutato non pregiudizievole la norma in considerazione della discrezionalità che lascia a ciascun ente di rimodulare la tipologia di spesa da sostenere e che dunque non può tradursi in un divieto assoluto del ricorso al lavoro flessibile.

La Sezione delle Autonomie, quindi, nella deliberazione n. 1/2017 ha legittimato il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli enti che non vi hanno fatto ricorso nel triennio 2007 – 2009, purché con motivato provvedimento si proceda a effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'articolo 36, commi 2 e seguenti, del Dlgs 165/2001 per far fronte a un servizio essenziale. La spesa così determinata sarà a sua volta il parametro finanziario per gli anni successivi. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi dell'Ente, sarà necessario avvalersi delle possibilità offerte dal sistema per lo svolgimento dell'attività amministrativa e delle funzioni istituzionali previste per legge, quali:

- ❖ prestazioni di supporto specialistico;
- ❖ comandi o convenzioni;
- ❖ assunzioni a tempo determinato/contratto a termine, a tempo pieno o parziale;
- ❖ utilizzo di personale ex art. 1 comma 557 L.311/2004;
- ❖ utilizzo di personale ex art. 90 D.L.gs. n. 267/2000;

- ❖ utilizzo di personale ex art. 92 D.L.gs. n. 267/2000;
- ❖ utilizzo di personale ex art. 110, comma 1, D.L.gs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente CCNL 2016/2018, gli enti possono stipulare contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli art. 30 e seguenti del D.L.gs n. 81/2015 per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L.gs n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le suddette misure si rendono necessarie e/o opportune per sopperire a carenze di personale nelle singole Aree, nei limiti di spesa previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (conv., con modif., con L. n. 122/2010) e s.m.i. e dall'art. 1, commi 557 e segg., della L. 27.12.2006, n.296 e s.m.i., nonché dalla legislazione di riferimento al tempo vigente. Da richiamare infine:

- * l'orientamento applicativo A.R.A.N. del 7 luglio 2005, secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di altro Ente Locale, purché sia richiesta l'autorizzazione espressamente richiesta dall'articolo 92, comma 1° TUEL, e siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004.
- * il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'articolo 1-comma 557- della legge 311/2004.
- * le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 e s. m. i. in base al quale *"gli impieghi pubblici sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali"*.

Questo Ente non è dissestato e né strutturalmente deficitario, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente, può attivare le assunzioni flessibili.